

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 13/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 28/05/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/09/2016, la ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio pro rata temporis dell'importo complessivo di € 1.251,33, di cui € 270,83 per "Commissioni finanziarie", € 1.007,50 per "Commissioni Mediazione" e € 351,00 per "Spese per pagamento rate", al netto di quanto già rimborsato;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, il rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, per le commissioni up front;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano;
- la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione), in quanto integralmente maturate all'atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva "non svolge alcuna attività posteriore alla

conclusione del contratto” e che l’importo di € 1.860,00 corrisponde “esclusivamente” alla somma corrisposta all’intermediario del credito intervenuto (produce copia della fattura attestante il pagamento; a sostegno di quanto affermato, allega stralcio delle decisioni n. 4673/20 e n. 6108/20 del Collegio di Roma).

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio richiama preliminarmente il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 *sexies* TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 *sexies* TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 *sexies* TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve

essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, il Collegio rileva la natura recurring del costo del servizio ente previdenziale e delle spese di attivazione, in quanto remunerative anche di attività riferibili alla fase di svolgimento del rapporto. Il relativo rimborso deve avvenire secondo il criterio pro rata temporis. Hanno, per contro, natura up front le commissioni di intermediazione, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali. Tale voce di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace".

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	7,12%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	37,44%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissione d'intermedia (up front)	€ 1.860,00	€ 1.085,00	€ 696,39		€ 696,39
☐	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 291,67	€ 187,20		€ 291,67
☐	costo servizio ente previde (recurring)	€ 648,00	€ 378,00	€ 242,61		€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
☒			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 988
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 988,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI